

ACCORDO

TRA

**IL DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA, DELLA
FORMAZIONE E DELLA RICERCA**

E

**L'ORDRE DES TECHNOLOGUES EN PROTHÈSES ET APPAREILS
DENTAIRES DU QUÉBEC**

CONCERNENTE

**IL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE
PROFESSIONALI DEGLI ODONTOTECNICI IN SVIZZERA E DEI
TECNICI DI PROTESI DENTARIE E APPARECCHI ORTODONTICI
IN QUÉBEC**

**LA SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA
E L'INNOVAZIONE**

E

**L'ORDRE DES TECHNOLOGUES EN PROTHÈSES ET APPAREILS
DENTAIRES DU QUÉBEC**

denominati qui di seguito «le Parti»,

CONSIDERATA l'Intesa tra la Svizzera e il Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominata qui di seguito «l'Intesa») firmata il XX/XX/2022;

CONSIDERATO che l'Intesa prevede di stabilire una procedura comune per semplificare e accelerare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano una professione regolamentata in Svizzera e in Québec;

CONSIDERATO che il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), e l'*Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec*, legalmente costituito in virtù del *Code des professions* (RLRQ, C-26), rappresentano, ai sensi degli articoli 2 lettera d, 7 e 9 dell'Intesa, le autorità competenti per la conclusione del presente Accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

DESIDEROSI di semplificare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di odontotecnico in Svizzera e di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec, le autorità competenti svizzera e quebecchese hanno svolto un'analisi comparata delle qualifiche professionali richieste nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla procedura comune ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all'allegato I dell'Intesa;

CONSIDERATO che al termine dell'analisi le autorità competenti hanno constatato che i titoli formativi e i campi di pratica sono equivalenti e non è necessario disporre provvedimenti di compensazione;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente Accordo di reciproco riconoscimento stabilisce, in base alla procedura comune di cui all'allegato I dell'Intesa, le modalità per il riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di odontotecnico in Svizzera e di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec.

ARTICOLO 2 - CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente Accordo si applica alle persone fisiche che ne fanno domanda e che, nel territorio della Svizzera o del Québec:

- a) possiedono un'autorizzazione legale all'esercizio della professione di odontotecnico in Svizzera e di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec; e
- b) hanno ottenuto un titolo formativo rilasciato da un'autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI DIRETTIVI

I principi direttivi del presente Accordo sono i seguenti:

- a) la protezione pubblica, in particolare la protezione della salute e della sicurezza pubbliche;
- b) la garanzia della qualità dei servizi professionali;
- c) il rispetto delle norme relative alle lingue ufficiali dei territori interessati;
- d) l'equità, la trasparenza e la reciprocità;
- e) l'effettivo reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, le espressioni e i termini sotto elencati sono da intendersi come segue.

4.1 «Territorio d'origine»

Territorio nel quale la persona fisica che esercita la professione di odontotecnico in Svizzera o di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec possiede l'autorizzazione legale all'esercizio della professione e ha ottenuto il proprio titolo formativo.

4.2 «Territorio ospitante»

Territorio nel quale un'autorità competente riceve una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali da parte di una persona in possesso dell'autorizzazione legale all'esercizio della professione che ha ottenuto il titolo formativo nel territorio d'origine.

4.3 «Richiedente»

Persona fisica che presenta una domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali all'autorità competente del territorio ospitante.

4.4 «Beneficiario»

Richiedente le cui qualifiche professionali sono state riconosciute dall'autorità competente del territorio ospitante.

4.5 «Titolo formativo»

Qualsiasi diploma, certificato, attestato o altro titolo rilasciato da un'autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec, in virtù delle proprie disposizioni legislative, normative o amministrative, che sancisce la conclusione di una formazione svolta nel quadro di una procedura autorizzata dalla Svizzera o dal Québec.

4.6 «Campo di pratica»

Attività o insieme di attività rientranti in una professione regolamentata, compreso il contesto per l'esercizio della professione.

4.7 «Autorizzazione legale all'esercizio della professione»

Permesso, qualifica professionale o qualsiasi altro atto necessario per esercitare la professione di odontotecnico in Svizzera e di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec, il cui rilascio è subordinato a disposizioni legislative, normative o amministrative.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE LEGALE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NEL TERRITORIO OSPITANTE

In Svizzera:

5.1 Le condizioni stabilite dalla SEFRI che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle sue qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l'autorizzazione legale all'esercizio della professione di **odontotecnico in Svizzera** e di **tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec** sono le seguenti:

- a) essere in possesso, nel territorio del Québec, dell'autorizzazione legale all'esercizio della seguente professione: *technologue en prothèses et appareils dentaires*;
- b) aver ottenuto, nel territorio del Québec, da parte di un'autorità riconosciuta dal Québec, i seguenti titoli formativi:

- i. un diploma di livello secondario superiore in odontotecnica; o
- ii. un diploma di livello secondario superiore in tecnica delle protesi dentarie.

In Québec:

5.2 Le condizioni stabilite dall'*Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec* che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l'autorizzazione legale all'esercizio della professione di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec sono le seguenti:

- a) aver ottenuto, nel territorio della Svizzera, l'attestato federale di capacità di odontotecnico rilasciato dall'autorità cantonale competente in applicazione dell'ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Odontotecnica/Odontotecnico con attestato federale di capacità;
- b) presentare una prova che attesti una conoscenza del francese adeguata all'esercizio della professione, come stabilito all'articolo 35 della *Charte de la langue française* (RLRQ, c. C-11).

Inoltre, il richiedente deve adempiere la seguente condizione:

seguire una sessione informativa di circa dieci (10) ore organizzata dall'*Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec* avente per oggetto le leggi e i regolamenti che disciplinano la pratica professionale dei tecnici di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec e di odontotecnico in Svizzera.

ARTICOLO 6 - EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO

In Québec:

6.1 Il richiedente che soddisfa le condizioni per l'ottenimento riceve da parte dell'autorità competente quebecchese l'autorizzazione legale all'esercizio della professione di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici.

6.2 L'autorizzazione presenta le seguenti caratteristiche.

Oltre a quelle consentite dalla legge si possono svolgere le seguenti attività professionali: progettare, fabbricare e riparare protesi e apparecchi ortodontici secondo una prescrizione.

Il titolare di un permesso di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici iscritto all'albo dei membri dell'autorità competente quebecchese può avvalersi dei seguenti titoli, abbreviazioni e iniziali:

«technologue en prothèses et appareils dentaires», «Dental Prosthesis and Appliance Technologist», «T.P.A.D.» e «D.P.A.T.»

In Svizzera:

- 6.3** Il richiedente che soddisfa le condizioni per l'ottenimento riceve, da parte dell'autorità competente svizzera, una decisione di riconoscimento rilasciata dalla SEFRI che sancisce l'equivalenza del titolo quebecchese con l'attestato federale di capacità di odontotecnico.
- 6.4** L'autorizzazione legale all'esercizio della professione, anche come indipendente, si basa direttamente sulla decisione di riconoscimento della SEFRI. Talvolta è richiesta l'iscrizione pro forma in un registro cantonale, richiesta che non dipende da altre formalità legate alle qualifiche professionali.

ARTICOLO 7 - PROCEDURA PER LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

In Svizzera:

- 7.1** I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali per via elettronica al seguente indirizzo:

www.sbf.admin.ch/becc

- 7.2** Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, il richiedente deve caricare nel sistema informatico accessibile tramite il link riportato qui sotto una copia digitale delle sue qualifiche professionali e di un documento d'identità.

In Québec:

- 7.3** I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali al seguente indirizzo:

Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

www.otpadq.com

- 7.4** Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, il richiedente deve fornire all'autorità competente quebecchese i seguenti documenti:

- a) una copia di uno dei titoli formativi menzionati all'articolo 2b), di cui è titolare;

- b) il modulo, debitamente compilato, per chiedere il rilascio del permesso da parte dell'autorità competente quebecchese, disponibile al seguente indirizzo:

www.otpadq.com

- c) un documento d'identità con fotografia.

Le autorità si appellano alla cooperazione amministrativa ai sensi dell'articolo 10 al fine di procedere alla verifica per via elettronica dell'autenticità dei documenti prodotti.

ARTICOLO 8 - PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE APPLICATA DALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Per il trattamento delle domande di riconoscimento le autorità competenti applicano la seguente procedura amministrativa.

- a) L'autorità competente del territorio ospitante conferma, entro un (1) mese, la ricezione del dossier del richiedente e lo informa tempestivamente degli eventuali documenti mancanti.
- b) Le autorità competenti esaminano nel più breve tempo possibile la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione legale all'esercizio della professione di odontotecnico.
- c) In ogni caso, l'autorità competente informa per iscritto il richiedente in merito alle condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché alle altre condizioni e modalità per il rilascio dell'autorizzazione legale all'esercizio della professione entro due (2) mesi dalla presentazione del dossier completo. Le autorità competenti possono tuttavia prorogare questo termine di un (1) mese.
- d) Le risposte devono essere motivate.
- e) Le autorità competenti informano il richiedente dei rimedi giuridici a sua disposizione in vista del riesame della decisione relativa alla domanda.

ARTICOLO 9 - RICORSO PER IL RIESAME DELLE DECISIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

In Svizzera:

9.1 In Svizzera è possibile presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione. La procedura dettagliata è descritta nell'articolo 44 e seguenti

della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa. Per presentare ricorso è necessario disporre di un recapito in Svizzera.

In Québec:

- 9.2** Il richiedente può chiedere la revisione della decisione adottata dal Consiglio d'amministrazione dell'autorità competente quebecchese che rifiuta di riconoscere l'adempimento di una delle condizioni, escluse le qualifiche professionali, inviando una domanda di revisione scritta all'autorità competente quebecchese entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della decisione.
- 9.3** L'autorità competente quebecchese comunica al richiedente la data della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per la riunione inviandogli un avviso tramite raccomandata.
- 9.4** Qualora desideri fare delle osservazioni per iscritto il richiedente deve inviarle all'autorità competente quebecchese almeno due (2) giorni prima della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione.

Il comitato istituito dal Consiglio d'amministrazione dell'autorità competente quebecchese in applicazione del paragrafo 2° dell'articolo 86.0.1 del *Code des professions* esamina la domanda di revisione ed emana una decisione motivata entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda.

Il comitato è composto da persone diverse rispetto ai membri del Consiglio d'amministrazione dell'autorità competente quebecchese.

- 9.5** La decisione del comitato è definitiva e deve essere trasmessa al richiedente tramite raccomandata entro trenta (30) giorni dalla data della riunione durante la quale è stata emanata.

ARTICOLO 10 - COLLABORAZIONE TRA LE AUTORITÀ

Le autorità competenti svizzera e quebecchese collaborano strettamente e si prestano reciproca assistenza al fine di agevolare l'applicazione e il buon funzionamento del presente Accordo, in particolare per verificare la pertinenza e l'autenticità dei documenti prodotti.

Se, dopo aver esaurito tutti gli strumenti a loro disposizione, continuano a riscontrare difficoltà nell'applicazione dell'Accordo, le Parti potranno rivolgersi entro un termine ragionevole al Comitato bilaterale per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominato qui di seguito «Comitato bilaterale»).

Ai fini del presente Accordo, le autorità competenti svizzera e quebecchese designano gli enti qui appresso come interlocutori.

Per la Svizzera:

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
Unità Cooperazione internazionale in materia di formazione e di qualifiche professionali IBQ
Einsteinstrasse 2
3003 Berna
puntodicontacco@sbfi.admin.ch

Per il Québec:

Secrétaire de l'Ordre
Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec
500, Rue Sherbrooke Ouest, Bureau 900
Montréal (Québec) H3A 3C6
dg@otpadq.com

ARTICOLO 11 - INFORMAZIONI

Le autorità competenti svizzera e quebecchese convengono di rendere accessibili ai richiedenti le informazioni pertinenti relative alle loro domande di riconoscimento delle qualifiche professionali.

ARTICOLO 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le autorità competenti svizzera e quebecchese garantiscono la protezione dei dati personali reciprocamente scambiati nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali applicabile nei territori della Svizzera e del Québec.

ARTICOLO 13 - CIRCOLAZIONE

Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni in materia di ingresso, soggiorno e impiego dei cittadini stranieri nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla legislazione in vigore nel rispettivo territorio.

ARTICOLO 14 - MODIFICHE ALLA PROFESSIONE

Le autorità competenti svizzera e quebecchese si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche ai titoli formativi e ai campi di pratica interessati dal presente Accordo e concernenti la professione di odontotecnico in Svizzera e di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec.

In particolare, si informano reciprocamente quando, nei rispettivi territori, tali modifiche determinano un cambiamento delle norme professionali che può inficiare i risultati dell'analisi comparata effettuata ai fini del presente Accordo.

Nel caso in cui le modifiche influiscano in modo sostanziale sui risultati dell'analisi comparata, le autorità competenti svizzera e quebecchese possono concordare degli emendamenti, che diventeranno parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 15 - ATTUAZIONE

Nel rispetto dei loro poteri e delle loro prerogative, le autorità competenti svizzera e quebecchese si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per l'attuazione del presente Accordo al fine di assicurare l'effettivo riconoscimento delle qualifiche professionali dei richiedenti.

L'attuazione del presente Accordo avviene con l'entrata in vigore delle necessarie misure legislative e normative. Le autorità competenti si informano reciprocamente circa l'adempimento delle misure.

Le autorità competenti svizzera e quebecchese comunicano periodicamente ai rispettivi punti di contatto quanto intrapreso e informano i rappresentanti del Comitato bilaterale in merito alle difficoltà riscontrate nell'attuazione del presente Accordo.

Le autorità competenti svizzera e quebecchese inviano al Comitato bilaterale una copia del presente Accordo nonché ogni bozza di emendamento che potrebbe essere apportato al testo.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Di comune accordo, le Parti possono aggiornare il presente Accordo e procedere, qualora necessario, agli emendamenti richiesti dopo un periodo di due (2) anni dall'entrata in vigore.

L'elenco dei titoli formativi, dei programmi di studio e dei periodi di riconoscimento di cui agli articoli 5.2 b) e 5.4 b) può essere modificato mediante scambio di lettere tra le Parti. Una copia di tale scambio deve essere inviata al Comitato bilaterale.

Il presente Accordo può essere denunciato di comune accordo o unilateralmente. La denuncia diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica scritta.

In caso di modifica o di denuncia i diritti acquisiti dai richiedenti restano immutati. Le Parti disciplinano di comune accordo la gestione dei diritti in corso di acquisizione.

Le modifiche apportate conformemente al primo e al secondo capoverso del presente articolo costituiscono parte integrante del presente Accordo e diventano effettive con l'entrata in vigore delle misure normative necessarie per l'applicazione.

In fede di ciò, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli odontotecnici in Svizzera e dei tecnici di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec.

Redatto il xx xx 2022, in duplice copia.

**Per la Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e
l'innovazione**

***Per l'Ordre des technologues en
prothèses et appareils dentaires du
Québec:***

*[Indicare il nome della persona che
rappresenta l'autorità competente
svizzera autorizzata a firmare
l'accordo e la sua funzione]*

Stéphan Provencher, Presidente